

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3910}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELLEGATTI, PALLANTI, BENEVELLI, LODI FAUSTINI FUSTINI, BASSOLINO, BARBIERI, CALVANESE, GHEZZI, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, LUCENTI, PICCHETTI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO, TADDEI

Presentata il 9 maggio 1989

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e modalità del trattamento previdenziale delle ostetriche

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ENPAO, ente di diritto pubblico, è stato istituito con il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e attua la previdenza e l'assistenza a favore delle iscritte negli albi dei collegi provinciali delle ostetriche.

Fin dalla VI legislatura, con la proposta di legge n. 4004 del 16 settembre 1975, il gruppo comunista propose lo scioglimento dell'Ente, intendendo, allora, rispondere positivamente alla pressante e sacrosanta richiesta delle ostetriche italiane, di una miglior tutela previdenziale.

Con legge 2 aprile 1980, n. 127, si arrivò a prevederne la soppressione e il trasferimento della relativa gestione al-

l'ENPAM, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge. Tale termine venne successivamente prorogato dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, e ultimamente dall'articolo 6, comma 30, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Di fatto, il trasferimento non è mai avvenuto, pur essendo anche quest'ultimo termine ampiamente

scaduto, probabilmente anche per le resistenze dell'ENPAM, contrario all'assunzione di oneri non istituzionali. Questa situazione di continue proroghe e i problemi di ordine finanziario, più avanti evidenziati, emersi in sede di attuazione della legge, hanno portato l'ENPAO, che non è materialmente in condizione di far fronte alla erogazione delle prestazioni previdenziali alle quali è preposto, a rovesciare sulle assistite tutte le conseguenze immaginabili.

Oggi sono circa 8.800 le ostetriche che non ricevono più alcuna prestazione pensionistica da oltre tre anni e attendono dal Parlamento un atto di giustizia che questa proposta di legge potrebbe consentire. Del resto, una sentenza dell'aprile scorso, pronunciata dal pretore del lavoro di Genova a favore di un ricorso di 14 ostetriche, demandava all'ENPAM il pagamento delle pensioni e degli arretrati accumulati dalle stesse.

È chiaro che il solo atto di trasferimento all'ENPAM non risolve il problema, occorre infatti un intervento dello Stato per sanare la situazione di debito che si è determinata. La mancata corresponsione dei trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 1985 comporta all'ENPAO un debito esistente di oltre 50 miliardi; solo per il 1988 si calcola un insoluto di circa 12 miliardi.

Se si considera che, attualmente, le pensioni erogate dall'ente riguardano complessivamente 8.802 unità, delle quali 5.470 di importo annuo pari al minimo garantito di lire 1.530.750 annue, e 3.332 unità di importo pari a lire 1.170.000 annue, ci si rende conto come esista la necessità di un contributo reale dello Stato che va oltre lo stanziamento previsto nella finanziaria 1987. In considerazione dell'età avanzata delle pensionate (ipotizzata in media di 67 anni per le pensioni ad importo intero e di 72 anni per quelle ad importo ridotto), si valuta che siano circa 150 i miliardi necessari per far fronte al carico di oneri per pensioni, di importo calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e dei successivi aumenti per perequazione automatica. Ci

rendiamo conto che questi dati finanziari peseranno nell'attuazione della legge di soppressione dell'ENPAO, ma è impensabile che più di 8.000 persone, in età avanzata, non possano riscuotere una pensione, seppur minima, dopo una intera vita di lavoro.

Oltre a ciò, va considerata la questione dei soggetti attivi, per i quali facciamo delle proposte idonee a far sì che giungano all'età pensionabile potendo riscuotere una pensione dignitosa. Questo può avvenire attraverso versamenti contributivi congruamente idonei e alla possibilità di riscatto per i periodi già versati all'ENPAO.

La categoria delle ostetriche sta subendo un'ingiustizia non più tollerabile, per questo abbiamo ritenuto utile presentare questa proposta che, come si può constatare esaminando l'articolato, contiene una serie di norme di applicazione della legge 127 del 1980, nonché alcuni elementi innovativi, che consentono di rispondere alle richieste che pervengono al Parlamento.

L'articolo 1 conferma lo scioglimento dell'ENPAO, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 prevede il trasferimento della gestione alla Cassa per i sanitari, che provvederà alla costituzione di una gestione speciale, alla quale saranno iscritte le ostetriche titolari di pensioni ENPAO, e abroga ogni norma che preveda contributi in favore della gestione o prestazione a carico dell'ente stesso.

Stabilisce altresì che le pensioni maturate e non riscosse delle ostetriche, nonché i ratei insoluti, siano erogati dall'ENPAM con le coperture finanziarie a carico dello Stato.

Le ostetriche che esercitano la libera professione, iscritte agli albi dei collegi provinciali, saranno anch'esse trasferite alla gestione speciale istituita presso l'ENPAM e saranno loro riconosciuti utili i periodi contributivi versati all'ENPAO, che potranno essere riscattati con oneri a carico delle interessate (articolo 3).

Questa disposizione è intesa a consentire alle interessate, qualora lo ritengano

opportuno, di ricostruire la propria posizione assicurativa presso la nuova gestione.

All'articolo 4, si prevede la stessa opportunità per le ostetriche che, dopo un periodo di lavoro esercitato come libere professioniste, siano passate a svolgere la propria attività professionale alle dipendenze di terzi. Anche queste hanno la possibilità di riscattare gli eventuali contributi versati all'ENPAO, ricostruendo una propria posizione assicurativa presso il Fondo a regime previdenziale cui sono assoggettate.

L'articolo 5 disciplina la restituzione dei contributi versati all'ENPAO dalle ostetriche che, in base alle disposizioni preesistenti, pur avendo già maturato la pensione, hanno potuto, continuando ad esercitare la professione, versare ancora i contributi ai fini di una rivalutazione dello stesso trattamento pensionistico.

All'articolo 6 si dispone il prolungamento della durata in carica del commissario straordinario liquidatore per il tempo necessario ad espletare le operazioni previste dalla legge e, comunque, non oltre il 30 giugno 1990. Viene inoltre disposto che l'intero patrimonio mobi-

liare e immobiliare, nonché il personale dell'ente disciolto, vengano trasferiti all'ENPAM.

L'articolo 7 provvede all'abrogazione del quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, il quale prevede che i trattamenti pensionistici aventi decorrenza immediatamente successiva allo scioglimento dell'ENPAO avrebbe dovuto garantire un trattamento minimo pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS.

Ciò è incompatibile con la soluzione adottata nella presente proposta di legge, che pone a carico dell'ENPAM i trattamenti pensionistici da erogare alle ostetriche.

All'articolo 8 si prevede la necessaria copertura finanziaria.

Onorevoli Colleghi, altri gruppi politici hanno presentato proposte di legge su quest'argomento: auspichiamo che il Parlamento approvi in tempi rapidi una legge che consenta giustizia ed equità ad una categoria professionale che, per le trasformazioni avvenute nel nostro sistema sanitario e negli orientamenti della società, è andata progressivamente assottigliandosi, diminuendo un potere contrattuale a cui occorre rispondere con un impegno reale dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

1 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO), con sede in Roma, è sciolto

2 Alla liquidazione dell'ente provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404

3 Nei confronti dell'ENPAO trova applicazione l'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70

ART 2

1 A decorrere dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 la gestione ENPAO viene trasferita all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) il quale provvede alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche

2 Alla medesima data è abrogata ogni norma che prevede contributi in favore della gestione o prestazione a carico dell'ENPAO

3 Alla scadenza del termine trimestrale di cui al comma 2, le ostetriche titolari di pensione a carico dell'ENPAO sono trasferite alla gestione speciale costituita presso l'ENPAM

4 I trattamenti pensionistici maturati dalle ostetriche iscritte all'ENPAO anteriormente al 30 giugno 1989 sono posti a carico del fondo istituito presso l'ENPAM e sono finanziati completamente con il contributo dello Stato stanziato ai sensi dell'articolo 8

5 Sono poste a carico del finanziamento di cui all'articolo 8 le rate insolute di pensione relative al periodo antecedente il 1° luglio 1989, e maggiorate dei relativi interessi al tasso legale

6. La misura delle pensioni erogate dal fondo speciale ai sensi del comma 3 è determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

7. Le pensioni erogate alle ostetriche dall'ENPAM a norma del presente articolo sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri per le pensioni erogate dall'ENPAM ai sanitari.

ART. 3.

1. Le ostetriche iscritte agli albi dei collegi provinciali ai sensi della legge 13 settembre 1946, n. 233, che non svolgono la loro attività professionale alle dipendenze di terzi, a decorrere dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono obbligatoriamente iscritte al fondo speciale istituito presso l'ENPAM.

2. Alle ostetriche di cui al comma 1 sono riconosciuti utili a tutti gli effetti, ai fini delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui al comma 4 dell'articolo 2, i periodi di contribuzione versati all'ENPAO.

3. Detti periodi possono essere riscattati dalle ostetriche con oneri a proprio carico, con un importo contributivo pari a quello vigente nell'ENPAM stesso, in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale. La domanda per il riscatto deve essere presentata entro tre mesi dal trasferimento all'ENPAM. Il pagamento previsto deve avvenire entro 60 giorni dalla data di autorizzazione al riscatto contributivo e può, a domanda, essere rateizzato sino ad un limite pari agli anni riscattati.

ART. 4.

1. Le ostetriche che, alla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, svolgono la propria attività professionale alle dipendenze di terzi e che, conseguentemente sono assoggettate all'obbligo del fondo

pensioni dei lavoratori dipendenti amministrato dall'INPS o da altro fondo o cassa di previdenza, o al regime pensionistico dei dipendenti dello Stato, possono chiedere che i periodi di iscrizione e contribuzione all'ENPAO siano riconosciuti ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione del fondo a regime previdenziale cui sono assoggettate, fatta eccezione per i periodi per i quali già esiste, nei predetti fondi o regimi previdenziali, una copertura contributiva.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere rivolta da ciascuna interessata all'ENPAO, entro 60 giorni dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. L'ENPAO provvede a trasferire al fondo previdenziale o amministrazione statale competente l'ammontare dei contributi versati da ciascuna richiedente nei periodi considerati, maggiorati degli interessi al tasso legale, prelevando la relativa somma dal suo patrimonio trasferito all'ENPAM ai sensi dell'articolo 6.

ART. 5.

1. Alle ostetriche iscritte all'ENPAO alla data del 30 giugno 1989, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione presso l'ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al predetto ente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'ENPAO alla data del 30 giugno 1989, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione all'ENPAM ed hanno diritto, su domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano

già dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da tale comma.

ART. 6.

1. Il commissario straordinario liquidatore dell'ENPAO, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1983 e dall'articolo 6, comma 30, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, che devono comunque essere portate a termine non oltre il 30 giugno 1990.

2. Il patrimonio mobiliare e immobiliare, la sede centrale, i diritti attivi e passivi e le riserve di gestione ENPAO sono, alla data di scioglimento, trasferiti all'ENPAM.

3. Il personale dell'ENPAO è trasferito, secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'ENPAM a decorrere dalla data di scioglimento dell'ente.

ART. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, è abrogato.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150.000 milioni, si provvede quanto a lire 12.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Oneri finanziari dipendenti dallo scio-

glimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche (ENPAO), e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche » e a quanto a lire 138.000 milioni per gli anni 1990 e 1991 previo corrispondente riduzione dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando gli accantonamenti relativi a: « Revisione della contribuzione sociale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.